

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge regionale 30 gennaio 1998, n.6 recante “Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico” e le successive modificazioni approvate con la legge regionale 21 maggio 1998, n. 32 e con la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5;
- evidenziato che il 2° comma dell’art. 5 della suddetta legge prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, individui annualmente, per ciascuna disciplina, il fabbisogno di medici specialisti per la riserva di posti di formazione presso le varie Università degli Studi in aggiunta a quelli ordinari stabiliti con decreto del Ministro della Sanità e determini le esigenze ed i conseguenti limiti entro i quali è possibile stipulare le convenzioni e conferire risorse aggiuntive;
- dato atto che, in applicazione della suddetta legge, e successive modificazioni, i candidati che rispondono ai requisiti richiesti e si collocano utilmente nelle graduatorie di ammissione ai corsi di specialità beneficiano di una borsa di studio regionale per l'intera durata del corso di studi, assumendo l'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale per un periodo comunque non inferiore a cinque anni;
- richiamato altresì il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale soprarichiamata, il quale precisa che con deliberazione della Giunta regionale vengono regolamentati le modalità e i criteri di restituzione della somma versata ai beneficiari delle borse di studio regionali relativamente al mancato rispetto degli stessi dell'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale;
- visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
- dato atto che l’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, come previsto dalla legge regionale 30 gennaio 1998, n.6, sulla base delle indicazioni del piano socio-sanitario regionale e dell’azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, propone annualmente l'elenco delle discipline per la riserva di posti di formazione per specialisti, in aggiunta a quelli ordinari stabiliti con decreto del Ministro della Sanità, per il conferimento di borse di studio regionali;
- visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 relativo all’attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione di medici specialisti, a norma dell’art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990);
- ritenuto di regolamentare le modalità e i criteri di restituzione della somma versata ai sensi del comma 1, art. 4, della legge regionale 30 gennaio 1998, n.6, e successive modificazioni, relativamente al mancato rispetto da parte dei beneficiari dell'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale per un periodo comunque non inferiore a cinque anni;

- dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa a carico della Regione;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5186 del 31 dicembre 2001, concernente l'approvazione del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2002/2004, con l'attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo n. 102002 "Realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento in materia sanitaria";
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione Salute dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/1995, sulla presente deliberazione;
- su proposta dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, Roberto VICQUERY;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di regolamentare, come segue, le modalità e i criteri di restituzione della somma versata dall'Amministrazione regionale ai sensi del comma 1, art. 4, della legge regionale 30 gennaio 1998, n. 6, e successive modificazioni, relativamente al mancato rispetto da parte dei beneficiari di borse di studio dell'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale per un periodo comunque non inferiore a cinque anni:

A) Soggetti tenuti alla restituzione della somma:

I beneficiari della borsa di studio regionale sono tenuti alla restituzione totale della somma versata dall'Amministrazione Regionale per l'intera durata del loro corso di studi nel caso in cui:

- A1) non partecipano a concorsi, avvisi e selezioni indetti dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta relativi alla specializzazione oggetto della borsa di studio regionale;
- A2) assunti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale della Valle d'Aosta, prestano servizio per un periodo inferiore a cinque anni all'interno del Servizio stesso, concludendo anticipatamente il loro rapporto di lavoro;

- A3) vengono assunti con un rapporto di lavoro subordinato presso un datore di lavoro diverso dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, non rispettando l'impegno di prestare servizio nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale.

B) Quantificazione e modalità di restituzione della somma:

L'importo totale da restituire si ottiene sommando all'importo totale percepito dal beneficiario gli interessi legali maturati a decorrere dalla data di estinzione del rapporto di lavoro nel caso di cui al punto A2) o dalla data di assunzione da parte di un datore di lavoro diverso dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta nel caso di cui al punto A3).

L'interessato potrà concordare con l'Amministrazione Regionale una rateizzazione dilazionata in un periodo massimo di cinque anni;

- 2) di stabilire che all'individuazione dei soggetti obbligati, delle somme dovute e delle modalità di restituzione si provvederà con appositi provvedimenti dirigenziali;
- 3) di stabilire che si provveda, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Restituborsalex6-98

BF